



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta,
letti gli atti del procedimento n. 503/2014,

letta l'istanza formulata dal debitore;

considerato che:

nei primi commenti alla disposizione contenuta nell'art. 54-ter d.l. n. 18/2020 è prevalsa la tesi, alla quale si aderisce, secondo cui la situazione abitativa del debitore, per procurare la sospensione di cui si tratta, deve essere *opponibile* alla procedura, ossia esser venuta ad esistenza in un momento anteriore all'inizio dell'azione esecutiva;

depongono in questo senso molteplici elementi:

- il richiamo al "pignoramento" contenuto nella norma in esame, non può essere interpretato come un divieto di procedere in via esecutiva in quanto:
 - a) ciò richiederebbe una inequivoca formulazione letterale della disposizione in tal senso, data la dignità di principio generale della norma di cui all'art. 2740 c.c.;
 - b) la medesima disposizione fa riferimento, in apertura, alle "procedure esecutive", con ciò dando ad intendere che una procedura, per essere sospesa, debba prima *esistere* come tale;
- pertanto, il riferimento al primo atto dell'esecuzione va qui inteso nel senso che la situazione abitativa cui si ha riguardo deve cristallizzarsi prima che la procedura abbia inizio;
- la circostanza che, ai fini della interpretazione della nozione di "abitazione principale", si è fatto riferimento (data la medesimezza del riferimento testuale) alle seguenti disposizioni di diritto tributario:
 - a) art. 10, comma 3-bis, d.P.R. n. 917/1986, secondo cui "*per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata*";
 - b) art. 13, d.l. n. 201/2011, secondo cui "*per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*";

ne discende che la situazione abitativa rilevante ai fini dell'art. 54-ter cit. va desunta da indici documentali (quali il certificato di residenza anagrafica), accompagnati dall'effettiva ed attuale adibizione dell'immobile ad abitazione

principale, per modo che sia verificabile *ex actiis* se la situazione medesima sia opponibile o meno alla procedura nel senso sopra chiarito;

- a conforto delle sovrastanti affermazioni va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “poiché nel procedimento esecutivo è il pignoramento che pone il vincolo di devoluzione effettiva del patrimonio del debitore al soddisfacimento del creditore, in tale momento si cristallizza la situazione giuridica opponibile ai creditori pignoranti e ai terzi che dall’esecuzione forzata acquisiscano diritti” (Cass., 20.4.1982, n. 2462);
- e ancora, sempre *ad adiuvandum*, appare utile il riferimento all’interpretazione dell’art. 560 c.p.c. (come risultante a seguito della novella del 2019), ove pure si dà rilievo alla circostanza che il debitore risieda con la propria famiglia nell’immobile pignorato, che è stato interpretato, da una autorevole dottrina (che non può essere in questa sede citata, stante il divieto di cui all’art. 118, comma 3, d.a. c.p.c.), nel senso che “il momento da considerare per identificare l’immobile come casa di abitazione del debitore coincide con la notifica dell’atto di pignoramento, con la conseguenza che sono irrilevanti eventuali trasferimenti di residenza – anagrafica o effettiva – dell’esecutato (...) successivi alla ricezione dell’atto iniziale della procedura”;

rilevato che dai documenti allegati a corredo dell’istanza non è dato desumere se la situazione abitativa sia sorta anteriormente alla data di notifica del pignoramento o meno;

ritenuta la necessità di una integrazione documentale, consistente nella produzione del certificato di residenza storico del debitore;

P.Q.M.

ordina l’integrazione della documentazione posta a corredo dell’istanza nei sensi di cui in parte motiva, assegnando a tal uopo il termine di 15 gg. decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

si dia comunicazione.

Aversa, 25.5.2020

Il G.E.
dott. Alessandro Auletta